

Cassazione Penale Sez. 5 Sentenza Num. 6473 Anno 2016

Presidente: Grazia Lapalorcia

Relatore: Paolo Micheli

Omissis

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il difensore di B.M.A. ricorre avverso la pronuncia indicata in epigrafe, recante la riforma della sentenza emessa dal Giudice di pace di Benevento, in data 16/04/2010, nei confronti di M.L., imputata del delitto di diffamazione (in ipotesi commesso in danno del B., costituitosi parte civile).

L'imputata, condannata in primo grado a pena ritenuta di giustizia, risulta essere stata assolta dal Tribunale per insussistenza del fatto, sul presupposto della ravvisabilità del diritto di critica politica.

Con l'odierno ricorso, la difesa lamenta erronea applicazione della legge penale, nonché mancanza e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata.

Nell'interesse della parte civile, si fa presente che il Tribunale non censura la ricostruzione storica dei fatti, dovendosi pertanto ritenere pacifico che **la M. - nel corso di una seduta del Consiglio Comunale di (OMISSIS), alla quale era stata invitata quale direttore generale del locale ospedale, dovendosi ivi discutere di problematiche relative alla gestione di quella struttura - sostenne che il nuovo primario del reparto di gastroenterologia era subentrato ad un medico "impresentabile", da cui era stato in precedenza diretto il servizio di endoscopia: ciò aveva comportato la necessità, per l'ultimo giunto, di colmare "un gap di preparazione e professionalità", dovuto allo "stato di abbandono" in cui il reparto ed il personale erano stati lasciati, esigenza perseguita malgrado si registrassero le resistenze di coloro che, "per motivi non del tutto nobili", non avevano interesse a che la gastroenterologia funzionasse davvero ed avesse modo di progredire.**

Sulla base di tali presupposti, ed essendo incontroverso che il B. fosse stato il precedente responsabile del reparto, **la diffamatorietà delle frasi utilizzate dall'imputata avrebbe dovuto considerarsi evidente**: né poteva ragionevolmente porsi alcuna questione in tema di diritto di critica politica, come invece ritenuto dal giudice di secondo grado, atteso che la persona offesa - peraltro non presente alla seduta consiliare, e dunque impossibilitata a partecipare al dibattito che si stava svolgendo - non rivestiva alcuna carica pubblica, mentre le censure della M. afferivano alle modalità con cui il B. gestiva il servizio ed esercitava la professione di medico. **Emblematiche, sul punto, le osservazioni dell'imputata circa la "impresentabilità" del querelante e le lacune di preparazione e professionalità che avevano connotato il periodo durante il quale egli aveva diretto il reparto:**

rilievi, questi, certamente afferenti la sfera privata ed il patrimonio morale del soggetto diffamato.

Il ricorrente lamenta che "se il giudice dell'appello invoca il diritto di critica politica, ebbene avrebbe dovuto quanto meno indicare nella motivazione della sua decisione le ragioni per le quali egli ha ritenuto il Dott. B. soggetto politico, o la professionalità come medico,

circostanza attinente la sfera pubblica". In ogni caso, visto che il diritto di critica politica non può mai superare il limite del vero, pur avendo un'opinione margini di tolleranza più ampi rispetto alla verità che si impone a chi intenda riportare un fatto invocando il diritto di cronaca, deve intendersi comunque non provato che vi fosse stata in concreto una gestione fallimentare del servizio di gastroenterologia nel periodo in cui il reparto era stato diretto dalla parte civile.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è fondato.

In vero, la circostanza che il B. non rivestisse cariche pubbliche o non esercitasse attività politica rimane irrilevante, perché politico era comunque il contesto in cui intervennero le frasi della M., e identica natura avevano le sollecitazioni rivolte al direttore generale dell'ospedale cittadino - sino addirittura a determinare la fissazione di una apposita seduta del consiglio comunale - affinché l'imputata chiarisse le modalità di organizzazione del nosocomio. A quel punto, le censure rivolte dalla M. a chi, secondo lei, si era dimostrato non all'altezza delle responsabilità correlate ai servizi gestiti, afferivano comunque alla dimensione pubblica - e, si ribadisce, non necessariamente politica - dei soggetti cui aveva fatto riferimento.

Tuttavia, la sentenza del Tribunale di Benevento presenta evidenti lacune motivazionali.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di diffamazione "il rispetto della verità del fatto assume, in riferimento all'esercizio del diritto di critica politica, un limitato rilievo, necessariamente affievolito rispetto alla diversa incidenza sul versante del diritto di cronaca, in quanto la critica, quale espressione di opinione meramente soggettiva, ha per sua natura carattere congetturale, che non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica. Il limite immanente all'esercizio del diritto di critica è, pertanto, essenzialmente quello del rispetto della dignità altrui, non potendo lo stesso costituire mera occasione per gratuiti attacchi alla persona ed arbitrarie aggressioni al suo patrimonio morale, anche mediante l'utilizzo di argomenta ad hominem" (Cass., Sez. 5, n. 4938 del 28/10/2010, Simeone, Rv 249239). Nel contempo, si è tuttavia precisato che "l'esercizio del diritto di critica politica può rendere non punibili espressioni anche aspre e giudizi di per sé ingiuriosi, tesi a stigmatizzare comportamenti realmente tenuti da un personaggio pubblico, ma non può scriminare la falsa attribuzione di una condotta scorretta, utilizzata come fondamento per l'esposizione a critica del personaggio stesso" (Cass., Sez. 5, n. 14459 del 02/02/2011, Contrisciani, Rv 249935).

Perciò, pur non essendo necessario dimostrare in termini oggettivi, al fine della ravvisabilità dell'esimente in parola, la cattiva direzione del reparto di gastroenterologia da parte del B., il Tribunale avrebbe dovuto segnalare in base a quali elementi l'imputata si fosse ragionevolmente formata quell'opinione: ciò in quanto **il giudizio da lei espresso non riguardava soltanto un constatato - e dunque suscettibile di valutazioni soggettive, rispetto a standard personali - difetto di preparazione ed aggiornamento di chi aveva lavorato in quella struttura, prima che venisse affidata**

ad altro primario, ma anche un connotato specificamente riferito alla persona del querelante, definito "impresentabile".

E' ancora la giurisprudenza di legittimità a ricordare, in proposito, che "non ricorre l'esimente dell'esercizio del diritto di critica politica, che pure tollera l'uso di espressioni forti e toni aspri, ove tali espressioni siano generiche e non collegabili a specifici episodi, risolvendosi in frasi gratuitamente espressive di sentimenti ostili" (Cass., Sez. 5, n. 48712 del 26/09/2014, Magistà, Rv 261489); sul punto, al contrario, la sentenza impugnata non espone argomenti di sorta. Dopo una corretta rassegna di riferimenti giurisprudenziali, ed una altrettanto ineccepibile enunciazione di principi astratti sulle peculiari connotazioni della continenza espressiva in ambito di diritto di critica, il Tribunale di Benevento - v. pag. 7 della motivazione della sentenza - si limita apoditticamente ad affermare che "nella vicenda in esame le espressioni pronunciate risultano contenute nei limiti sopra richiamati", senza dunque spiegare in alcun modo perchè quei principi (si ribadisce, pur correttamente richiamati) si attaglino al caso di specie.

2. Si impongono pertanto le determinazioni di cui al dispositivo. Il governo delle spese fra le parti private dovrà essere rimesso al definitivo.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello.